



PROVINCIA DI SAVONA

Regolamento per la gestione dell'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 30 novembre 2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 10 settembre 2019

INDICE

TITOLO I – FINALITA'

ARTICOLO 1. FINALITA' ED-AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2. NORMATIVA

ARTICOLO 3. PROGRAMMAZIONE NUMERICA

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 4. AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 6. CAPACITA' PROFESSIONALE

ARTICOLO 7. CAPACITA' FINANZIARIA

ARTICOLO 8. LOCALI

ARTICOLO 9. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

ARTICOLO 10. TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE E MODIFICHE SOCIETARIE

ARTICOLO 11. DECESSO, INCAPACITA' FISICA O RECESSO DALLA SOCIETA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 12. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 13. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 14. ULTERIORI SEDI

TITOLO III– AUTOMOBILE CLUB

ARTICOLO 15. SOGGETTI

ARTICOLO 16. AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE

TITOLO IV – AUTOSCUOLE

ARTICOLO 17. ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA DALLE AUTOSCUOLE

TITOLO V – GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA

ARTICOLO 18. ORARI DI APERTURA

ARTICOLO 19. TARIFFE

ARTICOLO 20. REGISTRO-GIORNALE

ARTICOLO 21. RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

ARTICOLO 22. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 23. VIGILANZA

ARTICOLO 24. SANZIONI

ARTICOLO 25. SCRITTI DIFENSIVI

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 26. NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 27. ADEGUAMENTO NORMATIVO

ARTICOLO 28. ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I FINALITA'

ARTICOLO 1. FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare, nell'ambito territoriale della Provincia di Savona (nel seguito detta anche solo Provincia), la gestione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito anche solo "attività di consulenza"; la competenza è attribuita alle Province dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Per "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" si intende:
 - lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché degli adempimenti specificati nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
 - il rilascio di certificazione per conto di terzi e lo svolgimento degli adempimenti ad esso connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'articolo 115 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. L'attività di consulenza può essere esercitata dai seguenti soggetti:
 - imprese individuali;
 - società.
 - Automobile Club e dalle rispettive delegazioni dirette.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'attività di consulenza può essere esercitata anche dalle autoscuole con le modalità di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di consulenza svolte, a titolo gratuito ed a esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto, dalle Associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti nei comitati provinciali ed aderenti alle associazioni nazionali presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (decreto legge 25 novembre 1995, n. 501 convertito nella legge 5 gennaio 1996, n. 11).

ARTICOLO 2. NORMATIVA

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - ~ **legge 8 agosto 1991, n. 264**
"Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - ~ **decreto ministeriale 9 novembre 1992**
"Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività";
 - ~ **decreto ministeriale 9 dicembre 1992**
"Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - ~ **legge 4 gennaio 1994, n. 11**
"Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";

- ~ **decreto ministeriale 26 aprile 1996**
“Determinazione dell'importo una tantum dovuto dalle imprese esercenti attività di consulenza”;
- ~ **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**
“Nuovo Codice della Strada” (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992);
- ~ **decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495**
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” (Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992);
- ~ **decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360**
“Disposizioni correttive e integrative del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1993);
- ~ **legge 29 luglio 2010, n. 120**
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale” (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2010);
- ~ eventuali decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti e tuttora vigenti.

ARTICOLO 3. PROGRAMMAZIONE NUMERICA

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio – economico, la Provincia di Savona definisce, periodicamente, sulla base dei criteri della programmazione numerica stabiliti dal decreto ministeriale 9 dicembre 1992, il numero delle autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito, applicando la formula matematica di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 1992, dividendo il numero dei veicoli circolanti nella provincia di Savona per 2.400.
3. Tale operazione determina l'individuazione di un numero definito di autorizzazioni concedibili su base provinciale.
4. Il competente servizio della Provincia aggiorna costantemente la banca dati relativa a tutti gli studi di consulenza operanti sul territorio provinciale, per garantire la gestione della vigilanza e del controllo degli stessi, pubblicando l'elenco degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzati e il numero degli studi che possono essere autorizzati di cui al comma 2.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 4. AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante di società in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea residente in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non avere riportato condanne per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640

- (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 386/1990, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misura di prevenzione;
 - e) non essere stato interdetto o inabilitato;
 - f) essere in possesso dell'attestato di capacità professionale di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - g) avere la disponibilità di idonei locali, ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento;
 - h) essere in possesso della capacità finanziaria di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla stessa; a tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti:
 - da tutti i soci, se trattasi di società di persone;
 - dai soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
 3. Nel caso di società, il requisito della capacità professionale di cui alla lettera f) del sopra indicato comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti indicato al comma 2 del presente articolo.
 4. Il requisito della capacità finanziaria di cui alla lettera h) del sopra indicato comma 1 deve essere posseduto dalla società.
 5. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia di Savona.
 6. L'autorizzazione è rilasciata dal competente dirigente della Provincia, a seguito degli accertamenti sulla veridicità di quanto preventivamente autocertificato dall'interessato in sede di richiesta di autorizzazione o all'atto della presentazione di successiva istanza.
 7. L'autorizzazione deve essere esposta in modo visibile nella sede dell'attività di consulenza.
 8. La validità dell'autorizzazione è subordinata al permanere dei requisiti di legge, il cui venir meno deve essere comunicato alla Provincia entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento; la Provincia si riserva, comunque, la facoltà di effettuare controlli a campione sugli studi di consulenza autorizzati.

ARTICOLO 5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata da marca da bollo del valore corrente, deve essere presentata alla Provincia conformemente al contenuto del modello pubblicato sul sito internet.
2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e contenere quanto segue:
 - a) le generalità ed il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del soggetto richiedente e, se il caso sussiste, della persona, diversa dal richiedente preposta a dirigere l'attività;
 - b) i dati relativi al richiedente;
 - c) il titolo giuridico di disponibilità e le caratteristiche dei locali;

- d) i dati relativi al personale da adibire all'accesso agli sportelli degli uffici pubblici.
3. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
- a) l'attestazione di adeguata capacità finanziaria di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento;
 - b) la ricevuta di versamento del contributo 'una tantum' di Euro 25,82, di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 26 aprile 1996;
 - c) l'eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 del presente Regolamento da parte dei soci amministratori di società;
 - d) la planimetria dei locali in scala almeno 1:100, vidimata da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la suddivisione dei locali di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento;
 - e) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - f) il certificato di agibilità o altra certificazione sostitutiva rilasciata dalla competente A.S.L. in ordine alla destinazione dei locali ad uso ufficio;
 - g) la copia dell'eventuale atto di concessione e convenzione con l'ACI;
 - h) la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - i) una marca da bollo del valore corrente da apporre sull'autorizzazione.

ARTICOLO 6. CAPACITA' PROFESSIONALE

1. Per intraprendere l'esercizio dell'attività di consulenza è necessario il possesso dell'attestato di capacità professionale di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264, da parte del titolare in caso di impresa individuale o da parte di almeno uno dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
2. Le modalità per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale sono contenute nel "Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", consultabile sul sito internet della Provincia.

ARTICOLO 7. CAPACITA' FINANZIARIA

1. I soggetti che intendano intraprendere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al fine di dimostrare il possesso della capacità finanziaria, devono presentare un'attestazione di importo pari ad almeno Euro 51.645,69, effettuata secondo lo schema di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1992, rilasciata nelle varie forme tecniche, da aziende ed istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad Euro 2.582.284,49.
2. La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria è richiesta anche nei casi di rilascio di nuova autorizzazione per ulteriori sedi, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, per il trasferimento del complesso aziendale o in qualunque ipotesi di variazione della titolarità dell'azienda di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 8. LOCALI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta nei locali autorizzati ed in essi possono essere espletati esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. L'altezza minima dei locali deve essere quella prevista dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede lo studio di consulenza.
3. I locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in locali diversi;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4. L'ufficio, illuminato ed areato, dovrà essere arredato con mobili che consentano un temporaneo agevole stazionamento del pubblico.
5. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, qualora lo studio di consulenza sia abilitato anche allo svolgimento dell'attività di autoscuola, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. In deroga, inoltre, a quanto previsto al comma 3, lettera a) del presente articolo, qualora lo studio di consulenza non disponga di un locale della metratura complessiva di 30 mq., fatto salvo che la metratura del locale da adibire ad ufficio deve essere di almeno 20 mq., può utilizzare quale archivio un locale ubicato nelle immediate vicinanze e facilmente accessibile dal personale impiegato presso lo studio medesimo.
7. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, ovvero che in data 5 settembre 1991 esercitavano già l'attività di agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche agli studi di consulenza che, pur esercitando l'attività prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività, ad esclusione dell'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 novembre 1992.
9. I locali degli studi di consulenza devono essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
10. I soggetti che intendono avviare una nuova attività di consulenza devono porre particolare attenzione all'accessibilità ai locali da parte dei soggetti diversamente abili; pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i locali che saranno utilizzati dovranno essere accessibili a tali soggetti, l'accessibilità sarà verificata dalla Provincia attraverso l'acquisizione di idonea documentazione.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è in capo alla persona in possesso del requisito di cui alla lettera f) comma 1 del precedente articolo 4 del presente Regolamento e, in particolare:
 - a) nel caso di impresa individuale, sul titolare;
 - b) nel caso di società, sui soci o sugli amministratori, individuati dalla società stessa.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo studio di consulenza può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso enti pubblici.

3. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o, comunque, dall'assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello studio di consulenza dovrà dare comunicazione alla Provincia dell'acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
4. La cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti di cui al comma 3 deve essere comunicata alla Provincia entro trenta giorni.

ARTICOLO 10. TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE E MODIFICHE SOCIETARIE

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione il titolare è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo la documentazione necessaria.
2. Nel caso in cui intervengano variazioni sostanziali dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, il titolare o il legale rappresentante è tenuto a presentare apposita domanda alla Provincia, per il rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione della precedente.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa richiede il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in sostituzione di quella del dante causa, il quale contestualmente dichiara di volervi rinunciare.
4. La Provincia rilascia, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, una nuova autorizzazione a favore del cessionario e contestualmente revoca la vecchia autorizzazione, che il cedente deve restituire al competente servizio della Provincia.
5. Fino al momento del rilascio del suddetto provvedimento, la titolarità e la responsabilità professionale dello studio di consulenza continuano a gravare sul dante causa.
6. Al cedente, nel periodo transitorio, sarà concesso solo il completamento delle pratiche di consulenza in sospeso e non potrà assumere nuovi incarichi.
7. Rientrano nella disciplina dei commi precedenti anche la trasformazione da ditta individuale a società e la trasformazione della forma societaria e qualsiasi altro caso di mutamento civilistico nella titolarità dell'impresa.
8. Il proseguimento dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto in assenza di autorizzazione costituisce esercizio non autorizzato o abusivo della professione ed è soggetto alle sanzioni amministrative e disciplinari di cui al successivo articolo 24 del presente regolamento.
9. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata in capo ad una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, la società stessa deve comunicare, al competente servizio della Provincia, la variazione intervenuta allegando la copia del relativo verbale.
10. La Provincia, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 9 del presente articolo, provvederà ad adottare un atto in cui siano recepite le modifiche societarie intervenute.
11. In caso di variazione della sola denominazione dello studio di consulenza, in assenza di altra sostanziale modifica, la Provincia procederà al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza rilasciarne una nuova.
12. In caso di rinuncia all'autorizzazione, il titolare dovrà dichiarare tale volontà, restituendo l'autorizzazione originale.

13. L'autorizzazione può, infine, essere revocata d'ufficio dalla Provincia nel caso siano intervenute le condizioni di cui al successivo articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11. DECESSO, INCAPACITA' FISICA O RECESSO DALLA SOCIETA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale l'attività può essere proseguita, in via eccezionale e provvisoria per il periodo massimo di due anni, in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare, anche in carenza del requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. La domanda di prosecuzione temporanea dell'attività deve essere inoltrata alla Provincia entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, corredata dalla documentazione necessaria per la dimostrazione della situazione sopra indicata.
3. La Provincia, verificata la regolarità della documentazione, provvederà ad adottare un atto in cui si autorizza la prosecuzione temporanea dell'attività.
4. La scadenza di cui al comma 1 può essere prorogata, a seguito della comunicazione da parte degli interessati, di gravi e comprovati motivi, per un periodo massimo di un anno.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui ai precedenti commi 1 e 4 del presente articolo, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
6. I soggetti subentranti, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264.

ARTICOLO 12. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare o legale rappresentante può richiedere la sospensione dell'attività di consulenza in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività.
2. La sospensione di cui al comma 1, autorizzata con provvedimento del dirigente competente, non potrà comunque superare sei mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta di ulteriori sei mesi, a seguito della persistenza di gravi e comprovati motivi.
3. Il titolare o legale rappresentante può richiedere, in presenza di gravi e comprovati motivi che provochino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, in alternativa a quanto stabilito dai precedenti commi, la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4.
4. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del dirigente competente che ne fissa la durata; questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi e, per gravi e comprovati motivi, il titolare o legale rappresentante potrà una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
5. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio.

6. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.
7. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione costituisce esercizio non autorizzato della professione ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

ARTICOLO 13. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui a precedente articolo 4 decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza spontaneamente e incondizionatamente dovrà presentare apposita comunicazione alla Provincia, allegando il provvedimento originale di autorizzazione, nella quale va dichiarato, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro studio di consulenza autorizzato.
2. Sulla base della suddetta comunicazione la Provincia revoca l'autorizzazione con apposito provvedimento del dirigente.
3. L'attività dello studio di consulenza si intende comunque cessata se viene appurato che non sono state registrate formalità sul registro – giornale, di cui al successivo articolo 20 del presente Regolamento, per un periodo superiore ad un anno.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce grave abuso ed è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14. ULTERIORI SEDI

1. Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della Società che intenda aprire ulteriori sedi deve presentare apposita domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Per ogni sede deve essere nominato un preposto abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza che possieda tutti i requisiti morali, soggettivi e professionali e finanziari di cui agli articoli 4 e 6 e 7 del presente Regolamento; può ricoprire tale carica, per le società in nome collettivo, un socio; per le società in accomandita semplice o per azioni, un socio accomandatario, per tutte le altre società, un amministratore di società oppure un institore ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile (“colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale”) inserito stabilmente nell'organico dell'impresa in qualità di socio, dipendente, collaboratore familiare.
4. I locali dell'ulteriore sede devono rispettare le disposizioni di cui al precedente articolo 8 del presente Regolamento.

TITOLO III AUTOMOBILE CLUB ARTICOLO 15. SOGGETTI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'Automobile Club e dalle rispettive delegazioni dirette.

2. Le delegazioni dirette sono gli Uffici gestiti direttamente da personale dipendente dall'Automobile Club d'Italia.

ARTICOLO 16. AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE

1. Le delegazioni dirette, costituite dopo la data del 5 settembre 1991, possono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto solo se in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 4 del presente Regolamento e della disponibilità all'interno della programmazione numerica.
2. La domanda tesa al rilascio dell'autorizzazione delle delegazioni dirette deve essere presentata dall'Automobile Club.

TITOLO IV AUTOSCUOLE

ARTICOLO 17. ATTIVITA' DI CONSULENZA SVOLTA DALLE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole, individuate dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi all'effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono, altresì, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. L'attività di consulenza, definita al precedente comma 2, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
4. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
5. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall'articolo 4 del presente Regolamento.

TITOLO V GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA ARTICOLO 18. ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello studio; gli stessi dovranno essere esposti in modo visibile nei locali autorizzati.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentate dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.

ARTICOLO 19. TARIFFE

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto sono stabilite, come definito dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264, annualmente con decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dallo studio di consulenza, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva una copia), devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ARTICOLO 20. REGISTRO GIORNALE

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori, sono tenuti a redigere e conservare nella sede di svolgimento dell'attività di consulenza un registro-giornale in cui annotare tutti gli incarichi commissionati, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.
2. Le annotazioni sul registro-giornale vanno riportate secondo i criteri di cronologia ed immediatezza; gli incarichi vengono registrati giornalmente nell'ordine in cui sono assunti.
3. Nel registro-giornale vanno annotati:
 - il numero progressivo e la data dell'incarico;
 - i dati identificativi del committente; nell'ipotesi in cui si tratti di un operatore economico (concessionario, rivenditore, ecc.), accanto ai suoi dati dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale l'incarico viene commissionato;
 - i dati identificativi del relativo mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio della patente);
 - la natura dell'incarico;
 - il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
 - la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento.
4. La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui sopra, l'annotazione tardiva, le cancellature o gli errori nella tenuta del registro-giornale costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del presente Regolamento.
5. Il registro-giornale può essere tenuto anche su supporto informatico, purché nel rispetto delle norme vigenti.
6. Il registro è tenuto a disposizione delle autorità competenti per le verifiche sulla correttezza del rilascio della ricevuta di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21. RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. Lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto in data 11 novembre 2011.

2. La ricevuta, in ogni caso, ha una durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio e deve essere riportata lo stesso giorno nel Registro-giornale di cui al precedente articolo 20 del presente Regolamento.
3. Lo studio di consulenza dovrà, entro i predetti trenta giorni, mettere a disposizione dell'interessato l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta.
4. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

ARTICOLO 22. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Relativamente a ciascuna pratica preso in carico, lo studio dovrà conservarne copia per almeno per cinque anni.
2. A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente la pratica oggetto dell'attività di vigilanza.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI ARTICOLO 23.VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge 8 agosto 1991, n. 264, viene svolta dalla Provincia, dai Comuni e dalle forze dell'ordine.
2. I controlli tendono ad accertare, in particolare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, compresa l'esposizione al pubblico dell'autorizzazione;
 - b) l'osservanza delle tariffe comunicate alla Provincia ed esposte al pubblico;
 - c) l'osservanza degli orari di apertura comunicati alla Provincia ed esposti al pubblico;
 - d) la regolarità della tenuta del registro-giornale, nonché del rilascio delle certificazioni sostitutive;
 - e) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata;
 - f) l'accertamento, la verifica e la repressione dell'esercizio abusivo della professione.

ARTICOLO 24. SANZIONI

1. In caso di accertate irregolarità persistenti e ripetute, segnalate dai soggetti incaricati dall'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento, come individuate dall'articolo 23 comma 2 lettere a), b) e c) del presente Regolamento, previo atto di diffida emanato dal dirigente competente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 ad Euro 2.582,00 e l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
2. In caso di accertati gravi abusi, come individuati dall'articolo 25 comma 2 lettere d), e) ed f) del presente Regolamento, si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 ad Euro 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

3. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 2.582,00 ad Euro 10.329,00.
4. A chiunque esercita l'attività in difetto dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento si applica l'articolo 348 del codice penale.
5. Il dirigente competente provvede alla revoca dell'autorizzazione quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
6. L'autorizzazione è altresì revocata quando siano accertate le situazioni di seguito riportate:
 - a seguito dell'adozione di tre atti di diffida, di cui al comma 1 del presente articolo, nell'arco di un triennio;
 - esercizio dell'attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati.

ARTICOLO 25. SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi delle violazioni di cui all'articolo 23, gli interessati possono far pervenire al dirigente competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. Il dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, qualora ritenga accoglibili le argomentazioni esposte, dispone l'archiviazione della contestazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e ne ingiunge il pagamento.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 26. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Gli importi di tutte le sanzioni indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 27. ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.

ARTICOLO 28. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.